



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 49/21 DEL 9.12.2014**

**Oggetto: Progetto “Coltivazione della cava di inerti in Località Monte Nieddu, Comune di Oschiri”. Proponente: Azienda Agricola Fogu Tomaso. Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 3343 del 4.12.2014, riferisce che l'Azienda Agricola Fogu Tomaso ha presentato, ad aprile 2013, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di coltivazione di una cava di inerti in Località Monte Nieddu, in Comune di Oschiri, ascrivibile alle categorie di cui all'Allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008, punto 8, lettera i) "cave e torbiere". Il progetto ricade all'interno del Sito Natura 2000 ITB 011113 denominato "Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri", e pertanto, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 (progetti indicati nell'allegato B1 ricadenti anche parzialmente nei siti Natura 2000, come previsto dall'art. 5, comma 24, della L.R. n. 3/2009) rientra nei casi in cui è prevista l'applicazione diretta della procedura di VIA, che include anche la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i..

L'Assessore continua riferendo che il procedimento è stato avviato a giugno 2013, a seguito della regolarizzazione dell'istanza. Circa le caratteristiche del progetto, l'Assessore riferisce che lo stesso riguarda l'apertura di una nuova attività di cava di materiali inerti in agro del Comune di Oschiri. Il sito interessato dal progetto comprende il versante collinare del Monte Nieddu avente una quota di circa 261 metri sul livello del mare. La base del suddetto versante si trova ad una quota approssimativa di 190 metri, con un dislivello complessivo nell'area di 60 metri circa. L'area, nel suo complesso, è delimitata inferiormente dal fiume denominato "Rio Monte Uri" che scorre ad una quota di circa 180 metri sul livello del mare.

L'area di cava da autorizzare ha una superficie complessiva di circa 12 ettari, mentre la superficie da destinare agli scavi è di circa 5,4 ettari. Il progetto di coltivazione prevede l'estrazione di circa 617.400 m<sup>3</sup> di materiale in posto, nell'arco di 7 anni, su tre lotti consecutivi.



Il progetto di recupero ha come finalità la rinaturalizzazione dell'area, mediante la ricostituzione delle formazioni vegetali caratteristiche del sito e, in parte, il riutilizzo agricolo con l'impianto di un oliveto. È previsto l'avvio del recupero già a partire dal secondo anno di attività e l'avanzamento contestualmente alla coltivazione, secondo la suddivisione in lotti successivi prevista nel progetto, dall'alto del versante verso il basso.

Inoltre, sono previsti interventi di mitigazione degli impatti sulla vegetazione, mediante l'espianto degli esemplari arborei (querce da sughero, olivastri) che insistono sull'area di scavo e il trapianto in aree non interessate dagli scavi, e di compensazione, con la ricostituzione di superfici a bosco in aree dello stesso mappale. Tali interventi sono previsti sia nella fase iniziale che in quella finale.

In relazione alle fasi della procedura, l'Assessore ricorda che il 17 luglio 2013 si è svolta a Oschiri la presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato, oltre al titolare dell'azienda e ai progettisti, i rappresentanti del Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) e del Comune di Oschiri, non era presente pubblico e non sono state presentate osservazioni sul progetto, neanche in seguito in forma scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello stesso Allegato A.

Successivamente, il 16 ottobre 2013, presso la sede dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è tenuta la conferenza Istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Società proponente e i progettisti, i rappresentanti del Servizio SAVI, dell'Amministrazione Comunale, del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, del Servizio Genio Civile di Olbia-Tempio.

L'Assessore ricorda che nel corso della conferenza sono emerse alcune criticità, in particolare in merito alle motivazioni del progetto per quanto attiene, nello specifico, la richiesta di materiali inerti nell'ambito dei lavori di realizzazione della Strada Statale Sassari-Olbia in contrasto con quanto indicato nel provvedimento della VIA nazionale (Decreto n. 60 del 24 febbraio 2011) le cui prescrizioni impongono di evitare l'apertura di nuove cave. Inoltre, con riferimento alla valutazione di incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. è stata evidenziata la possibile interferenza dell'area di cava con aree di presenza e di riproduzione di specie di avifauna di interesse comunitario. Sono emerse, inoltre, da parte dei vari Enti, diverse richieste di approfondimenti, di maggiori dettagli progettuali e di misure di mitigazione e compensazione. Pertanto, ad esito della conferenza e tenuto conto dei contributi istruttori/pareri pervenuti, il Servizio SAVI, a novembre 2013, ha comunicato una richiesta di integrazioni, riscontrata dal Proponente, a seguito di istanza di



proroga, a marzo 2014 e, successivamente completata con ulteriori documenti pervenuti il 6 e il 25 settembre 2014 (con deposito presso alcuni Enti definito a novembre 2014).

L'Assessore informa la Giunta, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto di tutta la documentazione agli atti e dei contributi istruttori degli Enti:

- visti gli approfondimenti circa l'analisi di mercato e i potenziali effetti sulle specie e sugli habitat del Sito di Importanza Comunitaria, che hanno permesso di superare le criticità inizialmente evidenziate;
- considerato che la documentazione depositata è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l'individuazione di opportune misure di mitigazione e compensazione, ha proposto di esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione e compensazione proposte nello studio di impatto ambientale e che il proponente ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:
  1. l'attività di coltivazione e recupero, con particolare riferimento alle fasi temporali (lotti), alle superfici interessate, alle morfologie e alle quote raggiunte a fine coltivazione, alle azioni di recupero pedologico e vegetazionale, dovrà essere attuata nel rispetto di quanto previsto nel progetto, nello Studio di Impatto ambientale come integrati dagli elaborati grafici e dalla relazione datati settembre 2014, nella loro versione più aggiornata trasmessa con nota del 23 settembre 2014 (pervenuta il 25/09/2014, prot. ADA n. 20681 del 29/09/2014), che dovrà fare parte integrante del progetto di cava da autorizzare; in particolare:
    - a. il perimetro di area di cava da autorizzare dovrà corrispondere a quanto indicato nella tavola 2a - Planimetria con coordinate vertici di cava e pilastri di controllo - secondo l'aggiornamento delle posizioni dei vertici che esclude dall'area di cava autorizzata l'alveo del Rio Monti Uri e garantisce il mantenimento di una "distanza di rispetto dal bordo fiume";
    - b. dovrà essere rispettata la suddivisione in tre lotti (fase I, II e III) di durata biennale, come rappresentato nella tavola 7a aggiornata, garantendo l'avanzamento delle attività di recupero contestualmente ai lavori di coltivazione, sulle superfici che progressivamente raggiungono la conformazione finale;



- c. gli interventi di recupero dovranno essere finalizzati alla rinaturalizzazione (scarpate dei tre lotti e gradoni del lotto I) e all'impianto di oliveto in consociazione a specie arbustive (gradoni dei lotti II e III), secondo le modalità e con le specie vegetali indicate nella relazione integrativa Allegato A3 e come rappresentato nelle tavole 7a e 7b aggiornate;
- d. le aree boscate attuali esterne all'area di coltivazione di cui alla tavola 7b dovranno essere integralmente conservate; a tal fine, in fase di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate le aree operative in modo da evitare interferenze da parte dei mezzi d'opera o danneggiamenti accidentali;
- e. coerentemente con quanto previsto in progetto, al fine di evitare interferenze con la falda e limitare le modificazioni delle caratteristiche del drenaggio dell'area, la quota finale di coltivazione (fondo scavo) non dovrà spingersi oltre la quota di 190 m s.l.m.; nel corso della coltivazione, dovrà essere garantito un franco non inferiore a 2 metri dalla superficie freatica e eventuali intercettazioni di falde acquifere dovranno essere tempestivamente segnalate agli enti di controllo per i provvedimenti di competenza;
- f. l'ubicazione e le superfici occupate dagli spazi operativi del cantiere, aree di stoccaggio, uffici e servizi, dovranno corrispondere a quanto previsto nella tavola 7b; l'area di stoccaggio del materiale di cava dovrà rispettare la distanza prevista dal Rio Monte Uri e dovrà essere opportunamente delimitata, sul lato rivolto verso l'alveo, mediante la realizzazione di una barriera verde, costituita da specie arboree e arbustive igrofile, coerenti con il contesto vegetazionale, disposte su due file sfalsate lungo il limite dell'area autorizzata, escludendo qualsiasi intervento sulla vegetazione ripariale e sulle sponde dello stesso Rio;
- g. gli interventi di compensazione iniziale e finale dovranno essere attuati secondo quanto previsto in progetto, per quanto attiene alle specie vegetali da utilizzare, ai moduli, al sesto e alla densità di impianto, alle superfici interessate, come specificamente rappresentato nelle tavole 7a e 7b e con le modalità previste nella relazione "Allegato A aggiornata";
- h. gli interventi di "compensazione iniziale" e di piantumazione della barriera verde tra l'area di stoccaggio e il Rio Monte Uri dovranno essere realizzati all'avvio dell'attività (primo anno), coerentemente con quanto richiesto dal Servizio della Tutela del Paesaggio competente; la "compensazione finale" dovrà essere realizzata entro un anno dal termine delle attività di coltivazione dell'ultimo lotto;



- i. i lavori per l'adeguamento dell'attraversamento carrabile fluviale esistente, per l'ingresso alla cava, e le opere di immissione idrica in alveo, o di eventuali prelievi idrici, come richiesto dal Servizio del Genio Civile, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Enti competenti;
  - j. la data di avvio dei lavori per ogni singola fase prevista dal progetto di coltivazione e recupero, dovrà essere comunicata con congruo anticipo, al fine di consentire le attività di controllo da parte degli Enti competenti;
2. durante l'attività della cava, al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee:
- a. dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno; le operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi dovranno essere effettuate esclusivamente in area appositamente attrezzata, dotata di pavimentazione e dispositivi idonei al trattamento delle acque di prima pioggia; in caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
  - b. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi, evitando mescolamenti con lo sterile o con altri materiali estranei;
  - c. in ogni fase dell'attività, la gestione (raccolta, trattamento e scarico) delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all'area di cava dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni della Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 - Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", garantendo il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs. n. 152/2006; lo scarico delle acque dalla vasca di sedimentazione dovrà essere realizzato in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti;
  - d. immediatamente al termine della coltivazione, dovranno essere smantellati e rimossi tutte le infrastrutture e/o manufatti funzionali all'attività estrattiva, ripristinando le superfici secondo quanto previsto in progetto;
3. al fine di limitare le polveri aerodisperse, nel primo anno di attività, dovrà essere messo in opera un impianto fisso di irrigazione/nebulizzazione, a servizio delle aree soggette al



passaggio di mezzi, ovvero della strada sterrata di accesso, della pista interna, del piazzale di lavorazione e delle aree di stoccaggio;

4. nelle fasi di rimodellamento morfologico e ricostituzione del suolo nell'area di cava:
  - a. per il rimodellamento dei fronti dovranno essere utilizzati i soli materiali provenienti dalla stessa cava;
  - b. al fine di evitare la possibilità di ristagni nell'area e garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, si dovrà porre la massima cura nel raccordare le quote delle superfici rimodellate con le aree esterne;
  - c. ai fini della ricostituzione di un substrato pedologico idoneo per l'attecchimento delle specie vegetali, su tutte le superfici dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 40 cm, riutilizzando in situ tutto il terreno precedentemente accantonato; i volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terra vegetale compatibile con i caratteri pedologici del sito;
5. con riferimento alle fasi di recupero:
  - a. dovranno essere utilizzate esclusivamente specie coerenti con il contesto ecologico e con gli stadi delle serie di vegetazione di riferimento dell'area; tutto il materiale vegetale di propagazione, comprese le sementi di specie erbacee, dovrà provenire da ecotipi locali;
  - b. per il coordinamento degli interventi di rinaturalizzazione, la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto in discipline agronomiche e forestali al fine di evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo e all'impianto delle specie vegetali, predisporre il piano delle cure colturali di cui al punto 6 e la relazione periodica di cui al punto 9;
6. dovrà essere predisposto un piano delle cure colturali, da eseguirsi su tutte le aree progressivamente sottoposte a recupero, rinaturalizzazione e compensazione, fino al raggiungimento degli obiettivi di progetto e al completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi, che comprenda:
  - a. l'indicazione delle necessarie irrigazioni periodiche e di soccorso, operazioni selvicolturali e agronomiche, che dovranno essere effettuate per almeno due anni



- dall'impianto del materiale vegetale vivo su ciascuna area/lotto e, comunque, sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte;
- b. il risarcimento degli esemplari non attecchiti, ad un anno e a tre anni dall'impianto, e comunque fino al raggiungimento degli obiettivi di ricostituzione di una copertura arboreo-arbustiva, garantendo la densità minima finale definita in progetto;
  - c. gli specifici interventi per gli esemplari arborei trapiantati nelle aree di compensazione e il monitoraggio dello stato fitosanitario degli stessi;
  - d. l'esclusione del pascolamento, o altre attività, sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
7. il cronoprogramma dovrà essere aggiornato e adeguato alle presenti prescrizioni, dettagliando tutti gli interventi e le singole attività di coltivazione, recupero, manutenzione e monitoraggio, da eseguire sui vari lotti (stadi);
8. dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio ambientale, comprendente polveri aerodisperse, rumore, acque sotterranee e superficiali:
- a. prima dell'avvio dei lavori, dovranno essere campionate le acque del Rio Monte Uri, a monte e a valle dell'area di cava, al fine di stabilire il momento zero. In fase di coltivazione il controllo della qualità delle acque superficiali dovrà proseguire con periodicità minima semestrale;
  - b. le modalità, la frequenza e i punti di campionamento, da individuarsi anche in relazione alla presenza di recettori nelle aree esterne limitrofe alla cava, dovranno essere definiti su indicazioni del Dipartimento provinciale ARPAS, a cui i risultati dovranno essere trasmessi con cadenza minima annuale;
  - c. il monitoraggio dovrà essere avviato entro un anno dall'autorizzazione e proseguire per la durata dell'attività di cava;
9. il proponente dovrà verificare di aver trasmesso a tutti gli Enti gli elaborati progettuali integrativi nella versione più aggiornata, come depositati presso il SAVI il 25.9.2014, provvedendo, altresì, a trasmettere al Servizio SAVI, al Servizio Tutela Paesaggistica, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS competenti per territorio, al Comune di Oschiri, alla Provincia di Olbia-Tempio e al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale:



- a. prima dell'autorizzazione da parte del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, gli elaborati progettuali di aggiornamento e recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 6, 7, e 8;
- b. in fase autorizzativa dovrà essere verificata da parte degli Enti competenti la coerenza dell'apertura dell'attività con le prescrizioni di cui al provvedimento di VIA nazionale (Decreto n. 60 del 24 febbraio 2011) relativo alla S.S. Sassari-Olbia;
- c. al primo anno di attività, e successivamente con cadenza biennale, al fine della verifica dei risultati raggiunti con le misure di mitigazione adottate, una relazione tecnico-descrittiva periodica, a cura di un esperto in discipline agronomiche e forestali, corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni e dati, attestante lo stato dei luoghi, l'avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero, in coerenza con il progetto e le prescrizioni, l'attuazione delle misure di mitigazione, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo e della copertura vegetale e alle misure compensative previste, i risultati dei controlli effettuati in cava secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di una cava di inerti in Località Monte Nieddu, in Comune di Oschiri, proposto dalla Azienda Agricola Fogu Tomaso, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Comune di Oschiri, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA, il Servizio Tutela Paesaggistica territorialmente competenti e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 49/21  
DEL 9.12.2014

dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. Il Proponente, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci